REGOLAMENTO (CEE) N. 722/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 in ordine alla concessione dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che per incoraggiare la conclusione di contratti tra le associazioni di produttori agricoli di pomodori e i trasformatori o le loro associazioni, l'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86, ha previsto l'erogazione di un premio supplementare a favore del trasformatore a determinate condizioni; che, in particolare, i contratti conclusi con un'associazione od un'unione di associazioni di produttori devono riguardare una percentuale considerevole del quantitativo complessivo trasformato dal trasformatore, percentuale che con il regolamento (CEE) n. 3732/87 del Consiglio [3] è stata fissata al 60 % e, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, al 15 %;

considerando che fra le modalità di applicazione del premio supplementare è opportuno definire in particolare la nozione di « associazioni di produttori »; che occorre intendere per associazioni di produttori le organizzazioni di produttori legalmente riconosciute in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88 [5], nonché le associazioni costituite per concentrare l'offerta e permettere di beneficiare segnatamente del premio suddetto; che tuttavia queste ultime associazioni non devono recare pregiudizio alle organizzazioni di produttori operanti nel settore di cui trattasi;

considerando che è opportuno prevedere che la domanda di premio sia presentata contemporaneamente alla domanda di aiuto alla produzione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 648/88 [7];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per « associazioni di produttori » si intendono:

— le organizzazioni di produttori costituite e riconosciute a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72,

— le associazioni costituite ai fini della conclusione dei contratti di cui al citato articolo 3; dette associazioni sono riconosciute dallo Stato membro interessato, purché i loro soci non facciano parte di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e si impegnino a non conferire nemmeno parzialmente la loro produzione ad altre associazioni.

Articolo 2

Il trasformatore, l'associazione o l'unione di trasformatori hanno diritto al premio previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 se l'intero quantitativo di pomodori freschi consegnato in esecuzione dei contratti conclusi con associazioni di produttori è stato preso in consegna e se i quantitativi indicati nei contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 siano almeno pari alle « percentuali considerevoli determinate » stabilite dal Consiglio rispetto ai quantitativi complessivi trasformati in esecuzione dei contratti di cui al citato articolo 3.

Articolo 3

Ai fini della determinazione del premio da versare ad ogni beneficiario, si procede al calcolo della percentuale effettiva rappresentata dai quantitativi consegnati in esecuzione dei contratti specifici di cui all'articolo 3, para-

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.
[3] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 4.
[4] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[5] GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.
[6] GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
[7] GU n. L 65 dell'11. 3. 1988, pag. 8.

grafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 sul totale dei quantitativi conferiti all'industria di trasformazione e che danno diritto ad un aiuto alla produzione. Ai fini del calcolo del premio, all'importo totale dell'aiuto alla produzione da versare si applica la percentuale effettiva di cui sopra.

Articolo 4

Il trasformatore presenta un'unica domanda di premio all'organismo designato dallo Stato membro interessato, contestualmente alla domanda di aiuto alla produzione da presentare a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1599/84. Tuttavia, per la campagna 1987/1988, la domanda di premio è depositata al più tardi il 15 aprile 1988.

La domanda di premio è corredata della prova che i contratti di trasformazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 sono stati conclusi con le associazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente